

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1974

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(sessantesima deroga)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(74/113/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il governo del Regno Unito ha introdotto alla Commissione una richiesta che verte ad autorizzare l'importazione in provenienza dei paesi terzi, durante il primo trimestre 1974, di 50 000 tonnellate di sbozzi in rotoli per lamiere (coils) destinate alla rilaminazione, in sospensione di diritti doganali;

considerando che il governo del Regno Unito ha citato l'insufficienza delle disponibilità nazionali e l'impossibilità di procurarsi il quantitativo richiesto sul mercato comunitario; che la richiesta è stata limitata al primo trimestre grazie alla congiuntura ancora molto favorevole prevista per tale periodo sul mercato comunitario; che la richiesta, in ogni caso, assumerebbe carattere di eccezionalità e non dovrebbe rinnovarsi ulteriormente, tenuto conto dell'integrazione progressiva del mercato britannico nel mercato comune originario e della nuova orientazione degli scambi commerciali che dovrebbe risultarne;

considerando che tale importazione a carattere eccezionale si giustifica per i motivi di politica commerciale enunciati all'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità; che la Commissione considera quindi necessaria l'autorizzazione di una deroga alla raccomandazione n. 1-64;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito alla richiesta di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Regno Unito è autorizzato a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per importare da paesi terzi, in sospensione dei dazi, 50 000 tonnellate di sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, della posizione 73.08 della tariffa doganale unificata.

Articolo 2

1. Il governo del Regno Unito è tenuto ad assicurare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria del contingente tariffario tra i paesi terzi.
2. Esso è tenuto ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri del prodotto siderurgico importato nell'ambito del contingente tariffario, allo stato in cui si trova al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
2. La presente decisione è valida fino al 31 marzo 1974.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.